



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2011, proposto da:
General Services di Torrisi Simona, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosario Guastella, con domicilio eletto presso Antonella Cittadino in
Catania, c.so Sicilia,10 (studio Andolina);

contro

Comune di Noto, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. Gregorio Franza, con domicilio eletto presso
Salvatore Barresi in Catania, Via R. Imbriani, 222;

nei confronti di

Euroservices di Puglisi Antonino;

per l'annullamento

- del verbale del 10 dicembre 2010, mai comunicato conosciuto solo a
seguito di accesso in data 4 febbraio 2011, con il quale la
commissione di gara ha ritenuto i chiarimenti offerti non sufficienti a
giustificare il ribasso offerto;

- della precedente nota n. 42925 del 19 novembre 2010;
- delle note prot. n. 42005 del 15 novembre 2011 e n. 42007 del 15 novembre 2011;
- del verbale di constatazione del 25 novembre 2011 con il quale viene dichiarata offerta ammissibile di maggior ribasso quella della ditta Euroservices;
- del provvedimento di aggiudicazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con determina dirigenziale n. 1170 del 20 ottobre 2010, il Comune di Noto ha invitato 17 ditte (individuate dall'albo dei fornitori) alla procedura ristretta per l'aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali comunali del teatro, delle sale e dei siti museali per nove mesi, per l'importo complessivo di € 218.029,67 di cui solo € 47.403,59 soggetti a ribasso per espressa previsione della lettera di invito.

Al primo posto della graduatoria si è collocata la ditta Multiservices s.r.l., (ribasso del 99,99%) seguita dalla General services (ribasso del 99,15%), dalla Euroservices (ribasso del 96,23%) e dalla Ispea 2001 (ribasso del 59,70%). A fronte di tali ribassi percentuali, l'impresa prima e seconda classificata sono state invitate a produrre giustificazioni (comunicazioni del 3 novembre 2010). Con successivo verbale del 11 novembre 2010, l'amministrazione - rilevato che le giustificazioni della seconda classificata evidenziavano un ribasso privo dei costi della manodopera "*contrariamente a quanto consentito dalla lettera di invito*" e che la prima classificata non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione - ha chiesto chiarimenti anche alle imprese classificatesi alla terza e quarta posizione della graduatoria (comunicazioni del 15 novembre 2010). Con verbale del 25 novembre 2010, l'ufficio procedente ha ammesso le rispettive offerte prendendo atto che l'offerta di maggiore ribasso risultava quella dell'impresa terza classificata Euroservices.

Con nota del 26 novembre 2011, l'ufficio ha convocato la General services per la verifica dell'offerta ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. 163/2006 e in data 9 dicembre 2010 si è tenuta l'audizione con la predetta impresa; in quella sede la commissione riteneva che gli ulteriori chiarimenti non fossero sufficienti a giustificare il ribasso offerto e confermava la precedente determinazione di incongruità dell'offerta già constatata nel verbale del 25 novembre 2011. Infine, con determina n. 1469 del 16 dicembre 2010 il servizio è stato affidato alla ditta Euroservice, terza classificata.

Con il ricorso in esame la ditta General services ha impugnato gli atti di gara e ha contestato, in particolare, la regolarità della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta deducendo censure di violazione dell'art. 88 del D.lgs. 163/2006, di eccesso di potere e di difetto di motivazione, giacché in ogni caso la ditta avrebbe giustificato il ribasso con la fruizione dell'esonero dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali derivanti dall'assunzione di lavoratori disoccupati ex lege 407/1990.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2012 già fissata per la trattazione del merito del ricorso è stata rilevata la mancanza gli atti del giudizio delle cartoline attestanti l'avvenuta notificazione del ricorso a mezzo posta; il ricorso pertanto è stato rinviato in attesa del deposito dei predetti documenti che parte ricorrente ha prodotto solo in data 7 giugno 2013.

Le parti non hanno articolato alcuna ulteriore difesa e alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

Il ricorso è infondato.

Ve premesso che la consolidata giurisprudenza amministrativa ritiene che "il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta" (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982) e che l'obbligo

dell'amministrazione di assicurare il contraddittorio nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dagli interessati, essendo sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza comunque percepibile la ragione del mancato accoglimento delle deduzioni difensive del privato (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850).

Nel caso in esame, va evidenziato che a fronte dell'eccessivo ribasso proposto dalla ricorrente (99,15%), la stazione appaltante ha richiesto i giustificativi diretti a comprovare la congruità dell'offerta formulata, specificando gli elementi che, tra gli altri, avrebbero dovuto costituire oggetto di chiarimento. A riscontro di tale richiesta, la ricorrente ha prodotto le proprie giustificazioni che, come emerge dalla documentazione versata in atti, sono state incentrate sul costo della manodopera, in relazione al quale la società ha soltanto affermato di fruire dei benefici previsti dalla legge n. 407/1990, senza fornire alcun riscontro documentale. Tali elementi hanno indotto l'ufficio a ritenere che il ribasso sui costi della manodopera fosse in contrasto con le prescrizioni contenute nella lettera di invito (circostanza, questa, non contestata dalla parte ricorrente) e a disporre un ulteriore approfondimento mediante convocazione della società per il contraddittorio, nel corso del quale non sono emersi elementi di novità ed è stato confermato il giudizio di anomalia già espresso nella seduta del 25/11/2010. E' evidente, pertanto, che mancando nuovi elementi idonei a giustificare il ribasso e trattandosi di un giudizio

meramente confermativo di una precedente determinazione, l'onere motivazione può ritenersi sufficientemente assolto attraverso il rinvio alla motivazione espressa nella seduta del 25/11/2010.

Va, precisato, inoltre che l'aggiudicazione in favore della terza classificata è stata disposta con determinazione n. 1469 del 16/12/2010 e, quindi successivamente alla definizione del sub procedimento di verifica di anomalia nei confronti della ricorrente, mentre la semplice circostanza di aver avviato la verifica di congruità nei confronti delle imprese terza e quarta classificata non costituisce alcun motivo d'illegittimità della procedura, rispondendo, peraltro, ad esigenze di celere definizione della gara.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.

Tuttavia, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, può eccezionalmente disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)